

Il Tribunale Militare di Guerra XI^a Armata

Composto dai Signori:

Alovisi Luigi – Generale di Brigata -
Borghese Dr ? - capitano G.M.
Andreini Enrico – Colonnello Granatieri
Monacelli Tullio – Maggiore Cavalleria
Del Duca Rustachio – Maggiore cavalleria

Presidente
Giudice Relatore
Giudice
Giudice
Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



Della causa contro

1°) X.Y. fu A e B.C., nato ***/19** a (omissis) (Alessandria), ivi residente, metallurgico, coniugato, alfabeto, incensurato, soldato del 4° Regg/to Artiglieria.

2°) Z.W. di D e E.F., nato ***/19** a (omissis) (Cuneo), ivi residente contadino celibe, alfabeto, incensurato, soldato 4° Regg/to Artiglieria Alpina.

Entrambi detenuti dal 19/2/1941 -

IMPUTATI

del reato di che agli art. 37-280-?17- C.? Per essersi il 21 gennaio 1941, in concorso fra loro, impossessati per trarne profitto in danno dell'Amministrazione militare di una cassa contenente scatole di marmellata del valore di Lit. 237,60 togliendola dal magazzino della sussistenza.

In esito dell'odierno orale dibattimento, sentito il ?? imputati, i quali col loro difensore hanno avuto ultimi la parola.

OSSERVA IN FATTO

Il 21 gennaio u.s. Il brigadiere dei RR.CC. Della Ca Fausto, in servizio presso il deposito sussistenza di Brataj notava un artigliere, poi identificato per Z.W., il quale si allontanava dal predetto magazzino con una cassa in spalla, che nascondeva presso una siepe. Subito fermato, il Z.W. dichiarava di aver ricevuto la predetta cassa da un altro artigliere, certo X.Y., con l'incarico di metterla al sicuro. Il X.Y., interrogato, affermava di essersene appropriato, con l'intenzione di portarla poi alla sua batteria e dividerne il contenuto (marmellata) fra i compagni.

Per tali fatti, entrambi i militari venivano denunciati, e, in seguito a sommaria istruzione, rinviati a giudizio davanti a questo tribunale di guerra per rispondere di concorso in furto ? dell'Amministrazione militare.

IN DIRITTO

A) Il X.Y., confermando le dichiarazioni già rese in istruttoria, ha narrato come, quel giorno, trovandosi per la spesa viveri presso il magazzino di sussistenza, si era offerto di aiutare a scaricare degli autocarri contenenti viveri. Il sottufficiale di sussistenza gli aveva promesso di dargli poi un compenso; ma, finito il lavoro, poiché tale compenso non gli venne dato, il X.Y., irritato, si avvicinò ad uno degli

autocarri, ne scaricò una cassa contenente scatolette di marmellata, se la mise in spalla e si diresse sulla strada, verso gli accampamenti; lungo la via incontrò l'amico Z.W., che pregò di prendere in consegna la cassa e di nascondere sotto una siepe: ciò il Z.W. fece subito, ponendovi sopra, per occultarla meglio, un sacco di avena.

Ha dichiarato ancora che sua intenzione era quella di portare la marmellata in batteria per distribuirla ai compagni e per consegnarla ai superiori, trattenendosene una parte. Ha negato qualsiasi accordo con Z.W..

Osserva il collegio che dalla confessione dell'imputato risultano chiusi tutti gli elementi del reato di furto: l'impossessamento della cosa, l'asportazione di essa dal luogo ove si trovava, il fine di trarne profitto per se e per altri. E poiché il valore complessivo della merce sottratta è di lire 237,60 ? ricorre nella specie l'ipotesi prevista del primo capoverso dell'art. 217 Cod. Pen. es., per la quale, vagliate tutte le circostanze del fatto, in considerazione anche della confessione dell'imputato e sincero pentimento dimostrato, il Tribunale ritiene congrua la pena di anni tre di reclusione, aumentata di un grado, ad anni cinque, con l'aggravante del tempo di guerra.

Ritiene inoltre nei suoi confronti ordinare il differimento nell'esecuzione della pena per non togliere all'Esercito operante l'ope? di un soldato che il rapporto informativo definisce buono e disciplinato (?fol. 14), e per dargli la possibilità di redimersi con la sua ottima condotta in combattimento.

Pertanto egli deve essere scarcerato se non detenuto per altra causa.

Quanto al Z.W., non è provato che egli abbia concorso alla perpetrazione del furto con l'altro imputato poichè ? Insistentemente dichiara di essersi servito di lui solo per averlo incontrato per caso, senza che nulla sapesse dell'avvenuta sottrazione dei generi al magazzino di sussistenza.

Ma neppure vi sono prove sufficienti per potersi definire la sua condotta ? Quella forma di complicità nel reato che consiste nell'aiutare ed ? Scientemente l'agente principale nei fatti che hanno agevolato e consumato il reato stesso (art. 38 n.3 Cod. Pen. es). Se da un lato è molto plausibile che il Z.W. (il quale ricevuto l'incarico di nascondere la cassa la mette sotto una siepe lo esegue diligentemente ponendovi anche un sacco di avena) non sapesse che si trattava di roba di provenienza illegittima, d'altra parte le risultanze del dibattimento non sono state tali da nettamente ?adare che ciò egli in effetti non sapesse: egli ha dichiarato che, sapendo che il X.Y. era addetto alla incetta dei viveri, riteneva si trattasse di generi prelevati che quegli volesse momentaneamente nascondere, dovendo assentarsi per un momento, per evitare che alcuno li traesse; ipotesi che poteva anche pensarsi, poiché quel giorno vi era mota confusione nei pressi del magazzino di sussistenza.

Nel dubbio, ritiene il Collegio che il Z.W. debba andare assolto per non provata reità, e scarcerato se non detenuto per altra causa.

?.?.M.

visti gli art. 4,11,25,27,217,250,185,486 Cod. Mil. es.

DICHIARA

Il soldato X.Y. responsabile del reato di furto in danno dell'Amministrazione militare, e in concorso dell'aggravante del tempo di guerra lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione militare e conseguenze di legge.

Visto l'art.10 legge 9 luglio 1940 N. 924, ordina il differimento dell'esecuzione della condanna.

ASSOLVE

Il soldato Z.W. del reato ascrittogli per non provata reità.



Ordina l'immediata scarcerazione dei due imputati se non detenuti per altra causa.
? d'operazioni, tre marzo millenovecentoquarantuno XIX°.

Il Presidente
Gen. Alovisi

I Giudici
F/ti. Cap. Borghese
Col. Andreini
Magg. Monacelli
Magg. Del Duca

IL CANCELLIERE MILITARE F/to S.Ten. Derna

Depositata il 4/3/1941 XIX°

IL CANCELLIERE MILITARE F/to S.Ten. Derna

V° IL REGIO AVVOCATO MILITARE F/to. Gen. Caldone
per copia conforme all'originale

P.S. 23/A li 10/3/1941 XIX°

V° IL REGIO AVVOCATO MILITARE
Magg. Generale della G.M.
N. Caldone ?

(Dal Ruolo Matricolare) il soldato X.Y. partì per la Russia col 4° Rgt. Art. Alpina (Gruppo Pinerolo, 7^a batteria) facente parte del Corpo di Spedizione Italiano [ARMIR Ndr] l'8 agosto 1942. **Disperso sul fronte Russo durante il ripiegamento avvenuto dal 15 al 31/1/43.** Rilasciato verbale d'irreperibilità dal Comando 4° Rgt. Art. Alpina il 1 marzo 1943.

Foto pag. 1 <http://win.storiain.net/arret/num188/artic1.asp>
pag. 2 Archivio Gruppo Alpini di Novi Ligure
pag. 3 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:To.Kleisoura.Pass.jpg>

